

Disegno di legge comunitaria 2008: via libera della Camera dei Deputati.

24 Giugno 2009

L'Aula della Camera dei Deputati ha approvato, in quarta lettura, il disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008" ([DDL 2320-bis/B/C](#), Relatore l'On. Gianluca Pini del Gruppo parlamentare LNP), nel testo trasmesso dal Senato.

In corso d'esame è stato accolto dal Governo un Ordine del giorno (9/2320-bis-B/2, a firma dell'On. Manuela Dal Lago del Gruppo parlamentare LNP) relativo alla norma sulla delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico con specifico riferimento ai requisiti acustici passivi degli edifici ed alla definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie.

Con l'Ordine del giorno si evidenzia che la norma sospende l'efficacia del DPCM del 5 dicembre 1997 nei rapporti giuridici sorti successivamente all'entrata in vigore del disegno di legge comunitaria e si ritiene "essenziale riportare chiarezza di regole in un settore che vede dilatare sempre più il numero di contenziosi tra cittadini ed imprese sui termini di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 per una mancanza normativa che risale al 1997 e che crea solo danni sia agli utenti che alle imprese".

Al riguardo, come l'Ance aveva richiesto ed auspicato (vedi "Interventi Ance" del 17/06/2009), si impegna pertanto il Governo "ad adoperarsi affinché vengano adottate le opportune iniziative per far fronte al preoccupante fenomeno del contenzioso tra cittadini ed imprese".

Il disegno di legge comunitaria 2008 contiene numerose norme di interesse, tra cui, in particolare: - **l'adeguamento comunitario di disposizioni tributarie** con cui vengono apportate modifiche al DPR 600/73 (sulle disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), al DPR 633/72 (sull'istituzione e sulla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e al DL 331/93, convertito dalla L. 427/93 (recante, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE ed altre disposizioni tributarie).

In particolare, vengono dettate disposizioni **in materia di accertamento sia ai fini IVA** (art. 54, comma 3, del DPR 633/72), **che delle imposte sul reddito** (art. 39, comma 1, lett. d, DPR 600/73), **eliminando qualsiasi riferimento al "valore normale" quale strumento d'accertamento automatico sulle compravendite immobiliari.**

Con riferimento alla nozione di "valore normale", ai fini IVA, viene riscritta la norma di cui all'articolo 14 del DPR 633/72 e viene precisato, tra l'altro, che per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione;

- **la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/66/CE** dell'11 dicembre 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio, per quanto riguarda il **miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici**. Al riguardo, tra i principi e criteri direttivi viene tra l'altro contemplata la previsione di dettare **disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato**, secondo precisi criteri, tra cui, l'incentivazione dell'accordo bonario, la previsione dell'arbitrato come ordinario rimedio alternativo al giudizio civile e la previsione secondo cui le stazioni appaltanti indicano sin dal bando o avviso di indizione della gara se il contratto conterrà o meno la clausola arbitrale, proibendo contestualmente il ricorso al negozio compromissorio successivamente alla stipula del contratto;

- **la delega per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico.** La disposizione è diretta a garantire la piena integrazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale e viene, tra l'altro, precisato che in attesa del riordino della materia, **la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici** e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della L.447/95, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

- **la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno tra i cui** principi e criteri direttivi viene previsto di garantire l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi e di stabilire idonee modalità al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento dei cittadini italiani, rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea.

- **le modifiche al D.Lgs. 81/08** (recante attuazione dell'articolo 1 della L. 123/07, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) con particolare riferimento agli obblighi del committente o del responsabile dei lavori di cui agli articoli 90 e 92 del provvedimento.

Per gli approfondimenti dei contenuti del provvedimento si veda la notizia del 12 giugno 2009.

Si vedano precedenti del 4 novembre 2008, del 19 marzo 2009 e del 27 maggio 2009.

Si allega l'Ordine del giorno 9/2320-bis-B/2 accolto dal Governo.

2075-OdG accolto.pdf [Apri](#)